

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

23 aprile 2009 (*)

«Direttiva 87/102/CEE – Tutela dei consumatori – Credito al consumo – Inadempimento del contratto di vendita»

Nel procedimento C-509/07,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Bergamo con decisione 4 ottobre 2007, pervenuta in cancelleria il 21 novembre 2007, nella causa

Luigi Scarpelli

contro

NEOS Banca SpA,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet e E. Levits, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mazák

cancelliere: sig.ra R. Șereș, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza dell'11 dicembre 2008,

considerate le osservazioni presentate:

- per il sig. Scarpelli, dagli avv.ti F. Maffettini e G. Pozzi;
- per la NEOS Banca SpA, dall'avv. S. Beccari;
- per il governo italiano, dal sig. R. Adam, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;
- per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;
- per il governo ungherese, dalle sig.re J. Fazekas, R. Somssich e K. Borvölgyi, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Pignataro-Nolin e dal sig. W. Wils, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48).

- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. Scarpelli e la NEOS Banca SpA (in prosieguo: la «NEOS Banca») in merito all'esecuzione di un contratto di credito concluso per l'acquisto di un'automobile che non è mai stata consegnata.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

- 3 Il ventunesimo 'considerando' della direttiva 87/102 prevede quanto segue:

«considerando che, per quanto riguarda i beni e servizi che il consumatore ha sottoscritto per contratto di acquistare a credito, il consumatore, almeno nelle circostanze sotto definite, deve godere, nei confronti del creditore, di diritti che si aggiungono ai suoi normali diritti contrattuali nei riguardi di questo e del fornitore di beni o servizi; che le circostanze di cui sopra sussistono quando tra il creditore e il fornitore di beni o servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito è messo da quel creditore a disposizione esclusivamente dei clienti di quel fornitore per consentire al consumatore l'acquisto di merci o di servizi da tale fornitore».

- 4 Il venticinquesimo 'considerando' di detta direttiva dichiara quanto segue:

«considerando che la presente direttiva è intesa a conseguire un certo grado di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di crediti al consumo nonché un certo livello di protezione del consumatore e pertanto non dovrebbe essere escluso che gli Stati membri possano mantenere o adottare misure più severe per la protezione del consumatore nel rispetto dei loro obblighi derivanti dal Trattato».

- 5 L'art. 11, nn. 1 e 2, di tale direttiva così dispone:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché l'esistenza di un contratto di credito non pregiudichi in alcun modo i diritti del consumatore nei confronti del fornitore di beni o di servizi acquisiti in base a tale contratto qualora i beni o servizi non siano forniti o non siano comunque conformi al contratto di fornitura.

2. Quando:

- a) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi il consumatore conclude un contratto di credito con una persona diversa dal fornitore, e
- b) tra il creditore e il fornitore dei beni o dei servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito è messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore per l'acquisto di merci o di servizi di tale fornitore, e
- c) il consumatore di cui alla lettera a) ottiene il credito in conformità al precedente accordo, e
- d) i beni o i servizi considerati dal contratto di credito non sono forniti o sono forniti soltanto in parte, o non sono conformi al relativo contratto di fornitura, e
- e) il consumatore ha proceduto contro il fornitore, ma non ha ottenuto la soddisfazione cui aveva diritto,

il consumatore ha il diritto di procedere contro il creditore.

Gli Stati membri stabiliranno entro quali limiti e a quali condizioni il diritto è esercitabile».

La normativa nazionale

- 6 L'art. 42 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Supplemento ordinario alla GURI 8 ottobre 2005, n. 235), così dispone:

«Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di procedere contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito».

- 7 Tuttavia, il giudice del rinvio riferisce che, secondo la giurisprudenza italiana, i diritti rivendicati dal consumatore non dipendono dalla conclusione o meno di un accordo di esclusiva tra il creditore ed il fornitore.

Causa principale e questione pregiudiziale

- 8 In data 20 giugno 2003, l'acquirente, sig. Scarpelli, rivoltosi alla società Autobrembate, venditrice, di proprietà del sig. Brioli Duilio, per acquistare un'autovettura della marca Audi A4 1900 TD, ha sottoscritto, unitamente al contratto di acquisto di tale veicolo, un modulo – fornito dal venditore – di richiesta di prestito alla società Finemiro SpA, cui è subentrata la NEOS Banca, creditrice.
- 9 Il sig. Scarpelli ha corrisposto, tramite assegni intestati al sig. Brioli Duilio, la somma di EUR 10 000 e ha beneficiato di un prestito per un importo pari a EUR 19 130, che si aggiungevano ai già corrisposti EUR 10 000. Egli ha cominciato a rimborsare a detto istituto finanziario il prestito così accordato, tramite rate mensili di EUR 402.
- 10 Dopo aver corrisposto 24 rate mensili, pari ad un importo di EUR 9 648, oltre a EUR 130 per spese di commissione, il sig. Scarpelli ha interrotto il pagamento delle rate, in ragione del fatto che il veicolo non gli era ancora stato consegnato.
- 11 La Finemiro SpA ha notificato al sig. Scarpelli un decreto ingiuntivo relativo al pagamento della residua somma dovuta, per un importo quantificato in EUR 15 678,38, oltre agli interessi.
- 12 Successivamente, la società Autobrembate è stata dichiarata fallita e il veicolo acquistato dal sig. Scarpelli non gli è mai stato consegnato.
- 13 Il sig. Scarpelli si è opposto al decreto ingiuntivo di pagamento, affermando di non essere tenuto a corrispondere le rate mensili residue dovute. Inoltre, egli ha richiesto alla NEOS Banca la restituzione degli EUR 9 778 già corrisposti in rate mensili, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
- 14 La NEOS Banca si è costituita in giudizio opponendosi alle richieste del sig. Scarpelli sull'assunto che l'art. 11 della direttiva 87/102 prevede l'esonero della responsabilità del creditore in tutti i casi in cui manca un rapporto di esclusiva tra quest'ultimo e il fornitore.
- 15 A tal proposito la NEOS Banca ha richiamato le disposizioni di legge nazionali e comunitarie, in particolare l'art. 42 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sostenendo che nei casi di finanziamento in regime di non esclusiva il diritto del consumatore di procedere contro il creditore è precluso, essendo tale possibilità limitata ai finanziamenti in regime d'esclusiva.
- 16 È pacifico che non sussiste un rapporto di esclusiva tra la NEOS Banca e la società Autobrembate.
- 17 Secondo il Tribunale di Bergamo, tenuto conto delle indicazioni date dal ventunesimo 'considerando' della direttiva 87/102, non è certo che il rapporto di esclusiva sia presupposto necessario per attribuire diritti maggiori al consumatore.
- 18 In tale contesto, il Tribunale di Bergamo ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 11, [n. 2, della direttiva 102/87/CEE] debba interpretarsi nel senso che l'accordo tra fornitore e finanziatore in base al quale il credito è messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore, sia presupposto necessario del diritto del consumatore di procedere contro il creditore – in caso di inadempimento del fornitore – anche quando tale diritto

sia: a) solo quello della risoluzione del contratto di finanziamento; oppure b) quello di risoluzione e di conseguente restituzione delle somme pagate al finanziatore».

Sulla questione pregiudiziale

- 19 Con la sua questione, il giudice del rinvio s'interroga sostanzialmente sulla necessità dell'esistenza di una clausola di esclusiva tra il creditore ed il fornitore affinché il consumatore possa procedere in giudizio contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni incombenti al venditore. In particolare, il Tribunale di Bergamo domanda se una siffatta condizione sia necessaria nel caso di un'azione diretta alla risoluzione del contratto di finanziamento e nel caso di un'azione diretta alla restituzione delle somme già corrisposte al finanziatore.
- 20 Quanto agli obiettivi della direttiva 87/102, dai 'considerando' della stessa risulta che è stata adottata al duplice scopo di assicurare, da una parte, la realizzazione di un mercato comune del credito al consumo (terzo, quarto e quinto 'considerando') e, dall'altra, di proteggere i consumatori che sottoscrivono tali crediti (sesto, settimo e nono 'considerando') (sentenze 23 marzo 2000, causa C-208/98, Berliner Kindl Brauerei, Racc. pag. I-1741, punto 20, e 4 marzo 2004, causa C-264/02, Cofinoga, Racc. pag. I-2157, punto 25).
- 21 A tal proposito, l'art. 11 di detta direttiva, da una parte, prevede il diritto per il consumatore di procedere contro il creditore in caso di mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni incombenti al fornitore dei beni o dei servizi in questione e, dall'altra, subordina tale diritto ad una serie di condizioni, tra le quali figura quella dell'esistenza di un rapporto di esclusiva tra il creditore ed il fornitore.
- 22 Tale disposizione dev'essere letta alla luce del ventunesimo 'considerando' della direttiva 87/102 che, con riferimento al regime istituito all'art. 11 di detta direttiva, indica esplicitamente che «il consumatore, almeno nelle circostanze sotto definite, deve godere, nei confronti del creditore, di diritti che si aggiungono ai suoi normali diritti contrattuali nei riguardi di questo». Sempre ai sensi dello stesso 'considerando', «le circostanze di cui sopra sussistono quando tra il creditore e il fornitore di beni o servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito è messo da quel creditore a disposizione esclusivamente dei clienti di quel fornitore per consentire al consumatore l'acquisto di merci o di servizi da tale fornitore».
- 23 Ne consegue che il diritto di procedere in giudizio di cui all'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102 costituisce una protezione supplementare offerta dalla direttiva di cui trattasi al consumatore nei riguardi del creditore, che si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni nazionali applicabili ad ogni rapporto contrattuale. Conseguentemente, il soddisfacimento delle varie condizioni di cui a tale articolo può essere richiesto solo rispetto ai ricorsi proposti ai sensi di tale protezione supplementare.
- 24 Va inoltre rilevato che una siffatta interpretazione dell'art. 11 della direttiva 87/102 è in linea con il tipo di armonizzazione effettuata con tale direttiva. Infatti, secondo il suo venticinquesimo 'considerando', non dovrebbe essere escluso che gli Stati membri possano mantenere o adottare misure più severe per la protezione del consumatore, dal momento che tale direttiva impone un'armonizzazione minima in materia di credito al consumo. Gli Stati membri sono quindi liberi di stabilire una normativa più favorevole per i consumatori.
- 25 Nel contesto dell'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102, la Corte ha dichiarato che l'obiettivo perseguito da tale direttiva consiste nel garantire il rispetto di una norma di protezione minima del consumatore in materia di credito al consumo (sentenza 4 ottobre 2007, causa C-429/05, Rampion e Godard, Racc. pag. I-8017, punto 47).
- 26 Tale interpretazione è anche corroborata dall'art. 14, n. 1, di detta direttiva, che impone agli Stati membri di provvedere affinché i contratti di credito non derogino, a detrimento del consumatore, alle disposizioni del diritto nazionale che danno esecuzione alla direttiva stessa (v., in tal senso, sentenza Rampion e Godard, cit., punto 48).
- 27 In aggiunta, il consumatore non può esercitare alcuna influenza sul rapporto tra il fornitore e il creditore, il che implica che il consumatore è in balia delle condizioni contrattuali come negoziate tra questi due imprenditori.

- 28 Inoltre, spesso i creditori presentano moduli prestampati ai consumatori per la conclusione del contratto di mutuo. Quindi, il consumatore, ovvero la parte più debole del contratto, di regola non ha la possibilità di apportare modifiche al testo.
- 29 Pertanto, il fatto di subordinare in ogni caso l'esercizio del diritto del consumatore di procedere contro il creditore alla condizione dell'esistenza di una clausola di esclusiva tra il creditore ed il fornitore contrasterebbe con l'obiettivo della direttiva 87/102 che è, in primo luogo, quello di tutelare il consumatore in quanto parte più debole del contratto.
- 30 Dalle considerazioni che precedono risulta che, in una situazione come quella descritta dal giudice nazionale nella decisione di rinvio, in cui la normativa applicabile alle relazioni contrattuali prevede la possibilità per il consumatore di procedere contro il creditore per ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento e la restituzione delle somme già corrisposte, la direttiva 87/102 non prescrive che siffatte azioni siano subordinate alla condizione di esclusiva in questione. Per contro, il soddisfacimento di una siffatta condizione può essere richiesto al fine di far valere altri diritti, non previsti dalle disposizioni nazionali in materia di relazioni contrattuali, come il diritto al risarcimento del danno causato da un'inadempienza del fornitore dei beni o servizi in questione.
- 31 Conseguentemente, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella della causa principale, l'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.

Sulle spese

- 32 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L'art. 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella della causa principale, l'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.

Firme